

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 di data 22.03.2022

COMUNE DI POMAROLO



COMUNE DI POMAROLO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI DI PROPRIETA' COMUNALE

Riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 5 di data 22.03.2022

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Pomarolo mette a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta degli appezzamenti di terreno da destinare alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori per uso familiare, con l'obiettivo di favorirne un utilizzo di carattere sociale e ricreativo nonché di integrazione al reddito familiare.
2. L'area destinata ad orti comunali è identificata nella p.f. 537 e 539/2 Comune Catastale Pomarolo I, di proprietà comunale.
3. L'area citata è formata da n. 18 appezzamenti con superficie variabile dai 25 ai 30 mq.
4. Gli appezzamenti disponibili saranno assegnati con le modalità indicate nei successivi articoli 3, 4 e 5.

Articolo 2

Requisiti per l'assegnazione

1. Potranno beneficiare dell'assegnazione coloro che:
 - a) siano residenti nel Comune di Pomarolo;
 - b) non siano proprietari, né abbiano disponibilità, a qualsiasi titolo, di terreni utilizzabili come orto (tale requisito si riferisce al nucleo familiare anagraficamente registrato);
 - c) abbiano presentato specifica domanda entro i termini stabiliti dall'articolo 4.

Articolo 3

Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione degli orti avviene nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2.
2. Qualora le domande presentate dai richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, siano superiori al numero di appezzamenti disponibili, sarà stilata una graduatoria utilizzando, quali criteri di priorità per l'individuazione dei soggetti da ammettere all'assegnazione, i seguenti parametri:
 - la condizione di pensionato o casalinga del richiedente.
 - la presenza nel nucleo familiare di disoccupati o portatori di handicap che si occuperanno direttamente della lavorazione dell'orto.
 - la residenza nel Comune di Pomarolo da almeno 5 anni.
 - il principio della rotazione (per i rinnovi delle concessioni)
3. Qualora, successivamente all'assegnazione, uno o più orti si dovessero rendere liberi, l'assegnazione avverrà, con le modalità di cui al presente articolo, a favore delle richieste precedentemente non soddisfatte e/o di quelle successivamente pervenute, con scadenza parificata comunque a quella fissata inizialmente per tutti gli altri concessionari.
4. La distribuzione degli orti ai richiedenti aventi diritto avverrà per estrazione. Per agevolare l'operazione ogni orto verrà contraddistinto da un numero, lo stesso che riporta attualmente sulla planimetria allegata al progetto.

Articolo 4

Termini

1. Le domande di assegnazione dovranno pervenire nei termini stabiliti nell'avviso con il quale si comunica la disponibilità della messa a disposizione degli orti comunali.

2. E' ammessa per ogni nucleo familiare, anagraficamente registrato, una sola domanda di assegnazione.

Articolo 5 **Canone e rimborso spese**

1. Gli assegnatari sono tenuti a versare al comune il canone di concessione di Euro 40,00.- (quaranta) annui per singolo lotto, comprendenti le spese per la concessione dell'orto e le spese forfetarie per l'utilizzo dell'acqua a scopo irriguo e lo smaltimento dei rifiuti (esclusivamente i rifiuti organici). Il primo versamento dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione della concessione, mentre per gli anni successivi il versamento dovrà avvenire entro l'11 novembre di ogni anno, pena la revoca della concessione.
2. Gli importi sopra citati potranno essere aggiornati di anno in anno.

Articolo 6 **Durata della concessione. Revoca e decadenza.**

1. La concessione dell'orto avrà durata triennale a partire dalla data di assegnazione dello stesso e non produce in alcun modo diritti o priorità per le successive assegnazioni. Per chi subentrasse nella concessione in un secondo momento, la scadenza sarà parificata comunque a quella fissata inizialmente per tutti gli altri concessionari.
2. Alla scadenza del periodo di assegnazione il titolare della stessa dovrà restituire i beni assegnati in perfetto stato di conservazione e liberi da cose, senza diritto ad alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie .
3. L'assegnazione dei terreni non costituisce in alcun modo diritti o posizioni giuridiche per l'assegnatario, diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.
4. L'assegnazione degli orti potrà essere revocata dal Comune di Pomarolo in qualsiasi momento, prima dello scadere del termine stabilito, qualora i terreni dovessero essere utilizzati per esigenze di pubblica utilità, senza che gli assegnatari possano opporsi vantando titoli o esigendo compensi o risarcimento qualsiasi di danni.
5. L'assegnazione degli orti potrà inoltre essere revocata senza che gli assegnatari possano vantare titoli o alcun compenso o risarcimento in caso sia accertata la mancata coltivazione dell'orto o in caso di inosservanza degli obblighi e divieti di cui agli articoli 8 e 10. L'assegnazione sarà altresì revocata in caso di mancato pagamento del canone e delle spese di cui all'articolo 5. La revoca sarà preceduta da contestazione scritta, con indicazione delle disposizioni violate e assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
6. La perdita dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) comporta la decadenza della concessione.
7. Qualora l'assegnatario intenda cessare l'utilizzo dell'orto assegnato, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.
8. In caso di decesso dell'assegnatario o di inabilità permanente del medesimo, possono subentrare nella conduzione dell'orto, fino alla scadenza naturale dell'assegnazione, il coniuge o i parenti di 1° grado appartenenti allo stesso nucleo familiare anagraficamente registrato. Il subentro dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7 **Modalità di coltivazione**

1. Gli appezzamenti assegnati dovranno essere coltivati personalmente dall'assegnatario o dai componenti del suo nucleo familiare con assoluto divieto di sub concedere a terzi il terreno assegnato.
2. Eventuali forme diverse di conduzione dovute a cause e/o situazioni di carattere straordinario dovranno essere immediatamente comunicate all'Amministrazione comunale e da questa preventivamente autorizzate.
3. L'amministrazione auspica che gli assegnatari si orientino per una coltivazione di tipo biologico o biodinamico.

Articolo 8

Divieti

1. L'assegnatario si impegna a non eseguire e a non far eseguire sull'orto assegnato qualsiasi genere di costruzione e di opera stabile, pena la revoca immediata dell'assegnazione.
2. Il terreno concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente quale orto ad uso e consumo strettamente familiare, con divieto di qualsiasi commercializzazione dei prodotti raccolti.
3. Negli appezzamenti assegnati è fatto divieto:
 - a) di mettere a dimora piante o arbusti di altezza superiore a metri 1,5 o che possano danneggiare i lotti vicini;
 - b) di recintare gli appezzamenti assegnati;
 - c) di costruire serre o impianti anche amovibili, ad eccezione della posa dei composter per la produzione di humus;
 - d) di introdurre cani o altri animali;
 - e) di allevare qualsiasi tipo di animale;
 - f) di utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
 - g) di accendere stoppie, rifiuti o fuochi di qualsiasi genere;
 - h) di lasciare ramaglie o rifiuti di vario genere sul corridoio di passaggio e nelle aree comuni.

Articolo 9

Controlli

1. Il Comune di Pomarolo, in qualità di proprietario dei terreni, ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di manutenzione dei beni concessi, nonché dello stato della coltivazione e delle modalità di conduzione degli stessi.
2. Il Comune di Pomarolo si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti richiesti agli assegnatari dei terreni.

Articolo 10

Decoro degli orti

1. A ciascun assegnatario l'Amministrazione comunale consegna una porzione di terreno ben delimitata, servita di acqua per l'irrigazione, che dovrà essere diligentemente utilizzata, avendo cura di evitare gli sprechi, come pure i ristagni che contribuiscono a diffondersi delle problematiche create dagli insetti (zanzare).
2. Tutti gli attrezzi e il fabbisogno necessario per la conduzione e la produzione dell'area ortiva sono a carico dell'assegnatario.

3. Gli assegnatari devono mantenere l'orto e le zone limitrofe liberi da erbacce e da quant'altro deturpi e degradi l'ambiente e devono curare la manutenzione ordinaria degli spazi verdi comuni comprese le piante ivi presenti.
4. Gli assegnatari dovranno conferire i rifiuti derivanti dall'attività di coltivazione degli orti negli appositi cassonetti secondo la vigente normativa. Il materiale organico (derivante dagli sfalci, dagli scarti della produzione, dalle potature, etc) potrà essere riutilizzato in loco per la produzione di humus tramite apposito *composter*.

Articolo 11

Referente

1. Gli assegnatari degli orti nomineranno, di comune accordo e per la durata di tre anni, un loro rappresentante che avrà il compito di vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento da parte degli assegnatari e di riferire all'Amministrazione comunale qualsiasi eventuale necessità e problema.

Articolo 12

Responsabilità

1. Ciascun assegnatario, al momento della sottoscrizione, dichiara di accettare i contenuti e le prescrizioni del presente regolamento, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.
2. L'Amministrazione comunale inoltre declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali furti, sottrazione di prodotti o di qualsiasi altro danno che dovesse essere arrecato ai singoli conduttori degli orti.

Articolo 13

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, spetta alla Giunta comunale disporre in merito con proprio provvedimento motivato.